



REPUBBLICA ITALIANA

N. 782/08 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NN. 1498

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

325 Reg.Ric.

ANNI 2006 - 2007

### D E C I S I O N E

sui ricorsi riuniti nn. 1498/06 e 325/07 proposti da:

- Ric. n. 1498/2006 - LO CASTRO ANTONINO e ARIOTI VINCENZINA, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Ruffino, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, via Villa Heloise 21;

c o n t r o

il COMUNE DI BAGHERIA, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lupo ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Amendola 43, presso lo studio dell'avv. Tommaso Raimondo;

- Ric. n. 325/07 - COMUNE DI BAGHERIA, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lupo ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Amendola 43, presso lo studio dell'avv. Tommaso Raimondo;

c o n t r o

LO CASTRO ANTONINO e ARIOTI VINCENZINA, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Ruffino, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, via Villa Heloise 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. III) n. 1482 del 15 giugno 2006.

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ddell'avv. F. Lupo per il comune di Bagheria nel ricorso n. 1498/06 e dell'avv. A. Ruffino per Lo Castro Antonino e Arioti Vincenzina nel ricorso n. 325/07;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi, altresì, l'avv. A. Ruffino per Lo Castro Antonino e Arioti Vincenzina e l'avv. F. Lupo per il comune di Bagheria;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Vengono in decisione i due contrapposti appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, nei sensi e nei limiti indicati nella relativa motivazione, il ricorso dei signori Lo Castro e Arioti per l'annullamento delle due note aventi prot. n. 17037 del 12.4.2000, recanti rideterminazione dei conguagli per l'oblazione e il contributo sugli oneri concessori relativi alla domanda di condono edilizio su un immobile dei ricorrenti (note ritirate dal Comune nelle more del giudizio, da cui la declaratoria di improcedibilità *in parte qua* del ricorso) e per il risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti dall'illegittimità di tali atti e dai fatti occorsi.

All'odierna udienza la causa è stata di nuovo spedita in decisione.

## DIRITTO

1. – In primo luogo, va disposta la riunione dei due appelli in epigrafe, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché entrambi proposti avverso la medesima sentenza.

2. – Quindi, va dichiarata l'irricevibilità dell'appello proposto – in forma di appello principale, ma dopo la ricezione della notifica di quello di controparte – dal Comune di Bagheria.

Quest'ultimo, avendo ricevuto in data 6 novembre 2006 la notifica dell'appello proposto (ovviamente in forma di gravame principale) dai signori Lo Castro e Arioti, ha a propria volta interposto appello (non in via incidentale, ma parimenti in forma di gravame principale) con atto passato per la notifica il 19 febbraio 2007, dunque dopo il decorso di ben oltre 60 giorni (e in effetti 105) dalla notifica del primo appello.

2.1. – Invero, ai sensi dell'art. 333 c.p.c. *“le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”*.

Nondimeno – posto che ai sensi dell'art. 335 c.p.c. *“tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”* – la comminatoria di decadenza non può riferirsi alla forma (incidentale o principale) con cui sia stato proposto ogni gravame successivo al primo,

giacché per costante giurisprudenza è considerata ammissibile l'impugnazione proposta in via principale, ma nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, purché essa venga riunita, a istanza di parte o d'ufficio, ai sensi del cit. art. 335 (cfr. Cass. 6.12.2005, n. 26622; Cass. 6.8.2004, n. 15199; Cass. 2.11.2001, n. 13578; Cass. 23.6.1999, n. 6400; Cass. 16.2.1998, n. 1637).

È in tale sistema processuale che si inquadra l'ulteriore previsione dell'art. 334 c.p.c., che consente alle parti che abbiano ricevuto la notifica di un'impugnazione di *“proporre impugnazione incidentale [c.d. tardiva] anche quando per esse è decorso il termine”*; ma *“in tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”* (nonché, per Cass., Sez. Un., 14.4.2008, n. 9741, se la prima è dichiarata improcedibile).

Sicché la parte che abbia ricevuto la notifica di un'impugnazione è tenuta a proporre ogni propria impugnazione nei termini (nonché nelle forme, salvo per queste ultime la possibilità di conversione, ma solo se la riunione sia stata tempestivamente chiesta o, comunque, disposta) previsti dalla legge per i gravami incidentali.

Quand'anche non si voglia ritenere che l'impugnazione subita produca gli stessi effetti della notifica della sentenza di primo grado ex artt. 325 e 326 c.p.c. (cfr. Cass. 6 dicembre 1984, n. 6404, che pone il principio dell'equiparazione alla notifica della sentenza di quella di una prima impugnazione, anche improcedibile o inammissibile, tranne che sia nelle more sopravvenuto un evento interruttivo ex art. 299 c.p.c.), sta di fatto che il ricordato sistema espresso dagli artt. 333-335

c.p.c. onera la parte che riceve la notifica di un avverso gravame a proporre le impugnazioni che le spettino entro i termini previsti per quelle incidentali (tempestive ovvero, nei limiti consentiti dal cit. art. 334 c.p.c., anche tardive); decorsi i quali, decade dal potere processuale di impugnazione della stessa sentenza già da altri gravata.

2.2. – Siffatto assetto esegetico, sostanzialmente pacifico per la giurisprudenza ordinaria, è più controverso in quella amministrativa.

La quale – ma, a ben vedere, al precipuo fine di limitare l'ambito di ammissibilità oggettiva delle impugnazioni incidentali tardive ex art. 334 c.p.c. nel giudizio amministrativo – tende invece ad applicare il regime processuale dell'appello incidentale, di cui all'art. 37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – che impone la notificazione entro i trenta giorni successivi al termine assegnato per il deposito dell'appello principale – ai soli casi di appello incidentale c.d. "proprio" (per tale intendendo quello sorretto da un interesse avvinto da un nesso sostanziale di pregiudizialità con quello sotteso all'appello principale); mentre richiede l'osservanza degli ordinari termini di cui all'art. 28, comma 2, della cit. legge n. 1034/1971, quando l'appello, ancorché qualificato incidentale, sia rivolto contro un capo autonomo della sentenza già appellata, ovvero fa valere un interesse autonomo (così C.d.S., VI, 11 settembre 1999, n. 1179; cfr. anche C.d.S., IV, 25 luglio 2001, n. 4077; e C.d.S., V, 3 febbraio 2000, n. 661).

2.3. – Questi assunti postulano, però, alcune considerazioni critiche.

Non è controverso che nel processo amministrativo si applichi l'art. 335 c.p.c., posto che esso è costantemente invocato per giustificare la riunione di impugnazioni distinte proposte avverso la stessa sentenza.

Non si vede, dunque, come possa ritenersi che ciò non implichi altresì l'applicazione, al giudizio amministrativo, del ricordato art. 333 c.p.c. (nonché nei congrui casi dell'art. 334 dello stesso codice di rito).

Anche la giurisprudenza amministrativa offre spunti in tal senso.

C.d.S., VI, 23 giugno 2006, n. 4017, dice che *“l'appello incidentale "autonomo", essendo sostenuto da un interesse che non dipende dall'impugnativa principale, deve essere proposto sessanta giorni dalla notifica della sentenza (ovvero trenta giorni nel rito speciale di cui all'art. 23 bis, l. n. 1034/1971) (C. Stato, VI, 11 settembre 1999, n. 1179), ovvero entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'appello principale (trenta giorni nel rito speciale di cui all'art. 23 bis, l. n. 1034/1971), se questa sia antecedente alla data di notifica della sentenza di primo grado (C. Stato, VI, 4 dicembre 1984, n. 688)”*.

Già quest'ultima sentenza, ivi richiamata, aveva affermato che, *“nel giudizio con pluralità di parti, tutte le impugnazioni successive alla prima, sia che assumano la forma dell'appello principale sia quella dell'appello incidentale, devono essere proposte nel termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevuta notifica dell'appello principale, salvo che non sia stata in precedenza notificata anche la sen-*

tenza, onde consentire, anche con la riunione dei giudizi, il *simultaneus processus*"; sicché, nella "*proposizione dell'appello incidentale "improprio" (o autonomo) ... il termine per l'impugnativa decorre dalla notifica della sentenza di primo grado o, se antecedente, dalla notifica dell'appello principale*" (così C.d.S., n. 688/1984, cit.).

Ciò comprova che l'esigenza di dichiarare irricevibile, per tardività, ogni ulteriore appello che sia stato proposto oltre i 60 giorni dalla data di proposizione del primo gravame avverso una medesima sentenza è già presente anche nella giurisprudenza amministrativa.

2.4. – Un'ulteriore approfondimento convince che è solo questa – ossia la stessa che si è visto essere dominante nella giurisprudenza del giudice ordinario – l'opzione interpretativa sistematicamente corretta.

Si premette che la *vexata quaestio* dei limiti di applicabilità dell'art. 334 c.p.c. nel giudizio amministrativo esula, quantomeno *ex professo*, dal tema posto dalla presente controversia (in cui, infatti, è pacifico che l'appello del Comune di Bagheria è intervenuto ben oltre i termini richiamati dalla citata disposizione, che sono appunto di 60 giorni).

Giova, tuttavia, richiamare tale questione, per un'esegesi sistematicamente più corretta del diverso problema qui in esame.

Se, cioè, non essendo stata notificata la sentenza, ma dopo la notificazione dell'appello principale, la parte che tale notifica abbia ricevuto sia onerata di proporre le proprie impugnazioni nei termini di cui si è detto per l'interposizione dei gravami incidentali; ovvero se

possa invece continuare a giovare del termine lungo ex art. 327 c.p.c..

Tale questione, infatti, può apparire dubbia solo se non si intenda seguire la giurisprudenza del giudice ordinario in punto di estensione oggettiva dell'appello incidentale tardivo nei confronti di ogni capo della sentenza, a prescindere dal suo grado di connessione con quelli fatti oggetto del gravame principale.

Ove, viceversa, si ritenga di doversi allineare a tale giurisprudenza, sarà del tutto coerente condividere con l'insegnamento nomofilattico della Corte di Cassazione l'intero impianto interpretativo dei ricordati artt. 333, 334 e 335 c.p.c.; con il corollario di ritenere irricevibile (perché non proposto nel termine di 60 giorni previsto per l'appello incidentale dagli artt. 29 L. n. 1034/1971 e 37 R.D. n. 1054/1924, decorrenti dalla notifica del primo appello dei Sig.ri Lo Castro-Ariotti), l'appello proposto dal Comune di Bagheria in forma autonoma.

2.5. – Orbene, non può in proposito che richiamarsi lo specifico precedente di questo Consiglio, che il Collegio pienamente condivide, costituito dalla decisione 19 ottobre 2005, n. 691.

Con tale decisione si è ritenuto ricevibile – in quanto tempestivo nella sua qualificazione di “impugnazione incidentale tardiva” ex art. 334 c.p.c. – un appello incidentale notificato dopo oltre 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, ma nel rispetto di detto termine decorrente dalla data di notificazione del gravame principale.

Questa l'argomentazione, che il Collegio condivide e qui ribadisce.

*«Non ignora il Collegio che un ancor radicato orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che “il termine di cui all'art. 37 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell'appello principale, per la notifica dell'appello incidentale, è operante solo quando trattisi di appello incidentale in senso proprio, ovvero di impugnativa subordinata, condizionata all'accoglimento eventuale dell'appello principale e, pertanto, proposta contro lo stesso capo della sentenza gravato dell'appello principale o contro un capo connesso o dipendente, ma non anche quando trattisi di ulteriore impugnativa rivolta avverso un capo autonomo della sentenza già appellata o a far valere un autonomo interesse” (così C.d.S., IV, 1.10.2004, n. 6427; conforme, e pluribus, C.d.S., IV, 14.12.2004, n. 8005).*

*Tuttavia tale orientamento, sebbene forse ancora prevalente, è ormai tutt'altro che unanime (ed anzi parrebbe in via di superamento): cfr. infatti, in senso conforme alla presente decisione, C.d.S., V, 9.12.2002, n. 6736, e, con più ampia e condivisa motivazione, C.d.S., IV, 20.12.2000, n. 6848, poi richiamata da IV, n. 5725/02.*

*Né ci si può esimere dal rilevare che l'orientamento tradizionale appare ancora tralatiziamente allineato con quello che era, fino a prima del 1990, il conforme insegnamento della Corte di cassazione in tema di impugnazioni incidentali tardive, che venivano ammesse solo se relative allo stesso capo di sentenza gravato in via principale o, al più, ad un capo da esso dipendente o con questo strettamente connesso (con l'evidente corollario che, ai fini della soluzione del*

*problema in esame, non può attribuirsi rilievo – ratione temporis ed in relazione alla data in cui è avvenuto il revirement della Cassazione, di cui si darà conto – al precedente di questo C.G.A. del 2.7.1990, n. 218).*

*Devesi, invece, considerare, il fatto che la Suprema corte, con il noto revirement operato da Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640 – lungamente auspicato e unanimemente sollecitato dalla dottrina processualista e poi seguito da tutta la giurisprudenza ordinaria successiva (cfr. le recenti Cass. 6.12.2004, n. 22883, e Cass. 23 aprile 2004, n. 1667, per cui “l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è proposta l’impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è volto a rendere possibile l’accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza purché l’avversario tenga analogo comportamento. Il principio trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza anche se autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, sempreché l’interesse all’impugnazione incidentale dipenda dalla avvenuta proposizione dell’impugnazione principale”) – ha ormai superato ogni limitazione oggettiva all’ammissibilità dell’appello incidentale, anche se tardivo, mantenendo invece ferma, ovviamente, la limitazione soggettiva alle sole parti appellanti in via principale.*

*La soluzione dianzi delineata appare progressivamente più persuasiva rispetto al precedente orientamento, vieppiù dopo che è stato ritenuto applicabile al giudizio amministrativo il nuovo testo del*

*secondo comma dell'art. 345 c.p.c. (A.P. 29.12.2004, nn. 14 e 15). Va poi evidenziato (sulla scorta di Corte cost. 6 luglio 2004, n. 205) che in materia di diritti soggettivi la scelta del legislatore tra l'una o l'altra giurisdizione, peraltro soggetta a specifici criteri, non può dar luogo a ingiustificate disparità di disciplina, anche processuale.*

*Pertanto appare preferibile l'opzione ermeneutica di considerare tendenzialmente applicabili al processo amministrativo tutte le norme del codice di procedura civile che non sono né derogate dalla specifica disciplina di questo processo, né incompatibili, per profili formali o sostanziali, con le specificità delle situazioni giuridiche soggettive tipicamente in esso tutelate.*

*In altri termini, posto che non può dubitarsi che il processo amministrativo conosca in certi casi l'appello incidentale tardivo (cioè, in sostanza, un istituto che trova la sua disciplina generale nell'art. 334 c.p.c., oltre che, specificamente per il giudizio amministrativo, nell'art. 37 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, applicabile al giudizio d'appello per il richiamo di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), e stante che in detto art. 37 non si rinviene alcuna configurazione dell'istituto diversa e più restrittiva, almeno per quanto attiene ai suoi limiti oggettivi, rispetto a quella in cui esso è disciplinato dall'art. 334 del codice di rito, è giocoforza concludere che ci si trovi di fronte allo stesso istituto processuale disciplinato dal codice di procedura civile .*

*Ne discende il corollario che – pur non essendovi meccanismi per assicurare “l'uniforme interpretazione della legge” e “l'unità del*

*diritto oggettivo nazionale” al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ovviamente riferibile alla sola giurisdizione ordinaria – anche il giudice amministrativo, tra due opzioni esegetiche entrambe compatibili con le norme che è chiamato ad applicare, più opportunamente prescelga, in assenza di fondate argomentazioni contrapponibili, quella più confacente all’unitario istituto dell’appello incidentale tardivo, per come esso si è venuto negli ultimi anni configurando anche e prevalentemente per effetto della nuova interpretazione della normativa codicistica fornita dalla giurisprudenza della Cassazione e, ormai, da tutti i giudici ordinari.*

*In sintesi – ricordando che nel caso di specie si controverte esclusivamente in ordine alla fondatezza delle pretese, fatte valere dai ricorrenti in primo grado, relative a crediti pecuniari derivanti da rapporto di lavoro pubblico, eo tempore ricompresi nella giurisdizione amministrativa esclusiva – deve affermarsi l’applicazione dell’art. 334 del codice di procedura civile, in modo conforme all’esegesi, sopra ricordata, che ne fornisce la Suprema Corte.*

*La ratio, peraltro, è evidente ed condivisibile: alla parte, che si sia acquietata accettando il complessivo assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado, non può disconoscersi la più ampia facoltà, anche nelle forme e nei termini di cui all’art. 334 c.p.c., di contestare tale assetto, per ogni profilo oggettivo di sua soccombenza, allorché un’altra parte, impugnando la sentenza, abbia richiesto nei suoi confronti la modifica di detto assetto (conforme, C.d.S., IV, n. 6848/2000, cit.); al contrario, in confronto di quelle al-*

*tre parti che, senza essere parti del giudizio di appello né avvinte necessariamente ad esso dall'inscindibilità del litisconsorzio in sede di gravame, hanno lasciato passare in giudicato la sentenza, è inammissibile proporre, anche in via incidentale, impugnazioni tardive ai sensi dell'art. 334 (che, infatti, non le contempla), essendo ormai definitiva, nei loro confronti, la sentenza di primo grado (Cass., n. 22883/2004, cit.).*

*Ritenendosi, dunque, di dover aderire – in particolare nell'ambito testé indicato di controversie – all'orientamento estensivo dell'ammissibilità oggettiva dell'appello incidentale tardivo, che è stato inaugurato dalle Sezioni unite con la citata sent. n. 4640/89, ma che ormai costituisce ius receptum nella giurisprudenza civile e che si va facendo strada anche in quella amministrativa, il gravame incidentale in questa sede proposto dall'Amministrazione risulta ammissibile nei confronti degli appellanti principali, epperò non anche – stante che sussiste, tra le domande originariamente proposte dai vari ricorrenti, un mero litisconsorzio facoltativo – nei confronti degli originari ricorrenti che non hanno proposto appello.»*

2.6. – Una volta eletta siffatta opzione esegetica, non resta che dichiarare l'irricevibilità dell'appello del Comune di Bagheria, giacché esso – sebbene proposto, nonché proponibile, nelle forme di appello principale – avrebbe comunque dovuto rispettare, per risultare ricevibile, il termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica dell'appello principale previsto dal cit. art. 37 R.D. n. 1054/1924.

Termine che nella specie era spirato il 5 gennaio 2006, laddove

il gravame in discorso venne notificato solo il 19 febbraio 2007.

3. – Passando a trattare, dunque, dell'unico gravame che risulta ricevibile, ossia quello proposto dai coniugi Lo Castro-Ariotti, il Collegio ne ravvisa l'infondatezza.

3.1. – Il primo motivo di tale appello censura la declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso di primo grado, perché resa non già in riferimento al sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati con la nota prot. n. 33149 del 31 agosto 2000, bensì sulla mera base di una dichiarazione resa dagli odierni appellanti.

Tale motivo è inammissibile, per difetto di interesse al relativo accoglimento: infatti il T.A.R., nel dichiarare improcedibile il ricorso *in parte qua*, ne ha comunque tratto le debite conseguenze anche in punto di risarcimento del danno (che, come si vedrà, resta confermato negli stessi limiti in cui è stato concesso in prime cure).

Sebbene, dunque, la tesi dell'appellante, volta a ribadire che il Comune di Bagheria fosse incorso in un mero errore materiale nell'indicazione del numero di protocollo delle note impugnate su cui poi intervenne in autotutela, appaia fondata, in sostanza si tratta della stessa conclusione cui è pervenuta anche la sentenza di primo grado, alla cui riforma (che risulterebbe, sul punto, meramente formale) gli appellanti non constano avere alcun effettivo interesse.

3.2. – Il secondo motivo di appello è volto a sostenere la spettanza del rimborso delle maggiori somme versate per interessi, a causa del colpevole ritardo del Comune nell'esitare il condono edilizio e nella conseguente tardiva richiesta dei conguagli dovuti.

Il motivo è infondato, in quanto (pur cercando di farsene carico) non riesce a superare il rilievo del proprio fatto colposo, stante che la legge addossa al richiedente l'onere di calcolare (esattamente) l'oblazione e le altre somme dovute per ottenere il condono edilizio, di cui l'Amministrazione deve solo verificare la congruità.

L'argomentazione dell'appellante, che pure si richiama (a pag. 16, riga 5) fra l'altro all'art. 2043 cod. civ., omette di considerare che in tale norma è insito il rinvio, mercé il successivo art. 2056 cod. civ., all'art. 1227 cod. civ., che esclude il risarcimento *“per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”*: ossia, nella specie, calcolando in modo esatto quanto dovuto per la sanatoria.

3.3. – Il terzo motivo di appello è volto a sostenere l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui – concedendo il risarcimento dei danni solo per il ritardo comunale nell'esitare la domanda di condono maturato successivamente all'emanazione delle note prot. n. 17037 del 12 aprile 2000, recanti rideterminazione dei conguagli per l'oblazione e il contributo sugli oneri concessori relativi alla domanda di condono e fatte poi oggetto di revoca in autotutela secondo quanto si è già detto – ha dichiarato il difetto relativo di giurisdizione in ordine al ritardo maturato antecedentemente alla suddetta data.

Esso è infondato, alla stregua dei rilievi di cui appresso.

3.4. – In primo luogo, il motivo di appello in esame – che è rivolto a confutare la declaratoria di parziale inammissibilità della domanda risarcitoria, essenzialmente in base alle affermazioni di Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204 – non si dà adeguatamente carico di consi-

derare che la residua vicenda risarcitoria devoluta a questa fase di appello si correla a comportamenti omissivi del Comune di Bagheria anteriori alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, i danni a essa successivi essendo stati già tutti risarciti dalla sentenza gravata.

Non considera, in particolare, l'appellante, che, avendo Corte cost. 28 luglio 2004, n. 281, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega l'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui istituisce una nuova giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia anziché limitarsi a estendere in dette materie tale giurisdizione alle controversie su diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle risarcitorie, in effetti potrebbero non rientrare tra queste ultime – per il periodo anteriore al 10 agosto 2000, avendo l'entrata in vigore della cit. legge n. 205/2000 superato (ma *ex nunc*, perché altrimenti Corte cost. 281/2004 avrebbe declinato la rilevanza della questione sottopostale) tutti i limiti dell'originaria delega legislativa – le domande risarcitorie per meri “comportamenti”, quale è quello omissivo da ritardo, stante che fino all'istituzione della nuova giurisdizione esclusiva attribuita *ultra vires* dal legislatore delegato nessun comportamento era devoluto (neppure, dunque, per le relative conseguenze risarcitorie) alla giurisdizione amministrativa.

Sicché, contrariamente all'assunto dell'appellante, l'art. 7 della cit. legge n. 205/2000, parrebbe aver avuto *in parte qua* – alla stregua di un'esegesi posteriore alla pubblicazione di Corte cost. n. 281/04, cit. – carattere innovativo, piuttosto che meramente confermativo.

3.5. – In secondo luogo, e comunque in via dirimente, detto motivo di appello è da ritenere infondato nel merito.

Ciò in quanto tutte le voci di danno di cui l'appellante reitera in questa sede la richiesta di risarcimento si correlano all'asserita tardiva definizione delle domande di condono presentate, dai danti causa degli appellanti, il 28 febbraio 1985 e il 26 aprile 1986, per un immobile che gli stessi appellanti acquistarono il 6 settembre 1991, dopo il pagamento di un conguaglio di £ 10.000.000 e l'avvenuta integrazione della domanda originaria, avendo in quella sede detti danti causa dichiarato di non aver mai ricevuto né un provvedimento di rigetto, né una richiesta di conguaglio (come risulta dai "fatti" esposti a pag. 2 dell'appello).

Orbene, il Collegio ritiene che in tale situazione gli appellanti avrebbero potuto (e, dunque, dovuto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.) opporre al promissario acquirente dell'immobile – nonostante ogni contraria pattuizione inserita, ma *sine causa*, nel contratto preliminare di cui alla scrittura privata del 2 luglio 1999 – l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, altresì con estinzione di ogni diritto a conguaglio, ai sensi dell'art. 35, comma XVII (in origine XII), della legge 28 febbraio 1985, n. 47: a tenore del quale, *“fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione al-*

*l'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".*

3.6. – Il quarto motivo di appello, concernente l'asseritamente erronea liquidazione del danno ingiusto, resta assorbito dalla reiezione del motivo testé esaminato.

3.7. – Infine, va disattesa la domanda subordinata di considerare causa di danni risarcibili le disposizioni di servizio emanate nel mese di agosto del 1999 (di cui a pag. 23 dell'appello), trattandosi di atti endoprocedimentali e, come tali, non direttamente lesivi e non impugnabili: meri presupposti dei provvedimenti (lesivi, impugnabili e illegittimi, di cui si è già detto in sede di esame del primo motivo di appello) emanati il 12 aprile 2000 dal Comune di Bagheria.

4. – In conclusione, l'appello n.r.g. 1498/2006 va disatteso, siccome infondato; mentre quello n.r.g. 325/2007 è irricevibile per tardività.

Ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.

Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riuniti gli appelli in epigrafe, respinge l'appello n.r.g. 1498/2006 e dichiara irricevibile quello n.r.g. 325/2007. Spese del presente grado interamente compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso a Palermo il 2 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Ermanno de Francisco, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 23 settembre 2008